

L'integrazione degli stranieri si dimostra attraverso le relazioni sociali
(Cass. Civ., Sez. I, ord. 11 novembre 2024, n. 28973)

Il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato.

In tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 CEDU, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sulla convalida, i legami sociali che il cittadino straniero allegghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24485/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato CENTONZE SALVATORE (Omissis)

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro

-intimato-

avverso ORDINANZA del TRIBUNALE LECCE n. 7057/2022 depositata il 28/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

Svolgimento del processo.

Il richiedente, cittadino senegalese, con ricorso del 22 settembre 2022 ha proposto domanda di protezione speciale per motivi umanitari o per calamità, dopo che nel 2020 la sua datrice di lavoro aveva cercato di regolarizzarlo come collaboratore domestico ai sensi dell'articolo 103 del D.L. 34 del 2020, procedimento che non andava a buon fine per carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro.

Il Tribunale di Lecce osservando che alla fattispecie si applicano gli artt. 5 e 19 del D.Lgs. 286/1998 (TUI) come modificati dal D.L. n. 130 del 2020, ha respinto la domanda per difetto del requisito della conseguita integrazione.

Il Tribunale rileva che il richiedente si trova in Italia già da alcuni anni che non risultano precedenti penali o carichi pendenti, ma che non ha allegato nulla sulla situazione familiare e sulle relazioni sociali, documentando soltanto attività lavorativa pregressa, ritenuta insufficiente per assumere come seriamente intrapreso un percorso di integrazione in Italia. In particolare, il Tribunale rileva che il ricorrente ha allegato una certificazione unica 2019, alcune buste paga relative agli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 prive della documentazione dalla quale si possa evincere la regolarità del relativo rapporto di lavoro; che nella zona di provenienza del richiedente non si riscontra la mancanza di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale; che le condizioni di vita in Italia non sono caratterizzate da stabili mezzi di sussistenza.

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione l'interessato affidandosi a due motivi. Non costituito il Ministero.

Motivi della decisione.

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 4, c.p.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. la nullità del procedimento e della decisione per omessa pronuncia sulle richieste istruttorie. Il ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia pronunciato sulle richieste istruttorie (prova per testi) da lui formulate nel ricorso introduttivo e reiterate nei successivi atti, così restituendo una decisione adottata in violazione dell'art. 115 c.p.c.

Deduce di avere chiesto di provare, attraverso l'esame delle sue precedenti datrici di lavoro, che entrambe sono interessate all'assunzione a tempo indeterminato, che egli si esprime e comprende l'italiano che non ha contatti con il suo paese, che ha sempre tenuto una condotta ineccepibile e che è integrato nel tessuto sociale ed economico italiano, trascrivendo i capitoli di prova formulati.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione agli artt. 5 e 19 del D.Lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, per avere il Tribunale omesso di prendere in esame la seria intenzione d'integrazione sociale del ricorrente. Deduce di avere dimostrato la sua integrazione sociale depositando CUD 2019, prospetti di busta paga di lavoro subordinato alle dipendenze de "La Raggia Srls" relativi agli anni 2017, 2018 e 2019; prospetti di busta paga della ditta B.B. per l'anno 2020. Rileva che dal 2020 in poi, essendo privo di permesso di soggiorno per le ragioni sopra esposte (rigetto di domanda di regolarizzazione), non aveva potuto formalizzare un nuovo rapporto di lavoro, pur lavorando di fatto alle dipendenze delle sigg.re C.C. (che aveva richiesto la sua regolarizzazione) e D.D., entrambe disposte ad assumerlo in caso di rilascio in suo favore di permesso di soggiorno. Il Tribunale, inoltre, non ha tenuto conto né del

lungo periodo di permanenza in Italia (circa 10 anni), né del fatto che egli non abbia più alcun parente in Senegal.

3.- I motivi sono fondati, nei termini di cui appresso.

Deve premettersi che l'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415 del 29/10/2018).

Negli stessi termini, l'affermazione che la motivazione deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il "minimo costituzionale", qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo aver respinto una richiesta non inammissibile di prova (Cass. n. 2980 del 01/02/202; v. anche Cass. n. 30810 del 06/11/2023).

3.1.- Nella specie, nulla dice la sentenza impugnata sulle richieste istruttorie formulate dalla parte, pur ritenendo che la domanda sia sfornita di sufficienti elementi probatori, e di contro la difesa deduce di avere chiesto di provare circostanze decisive e cioè idonee a dimostrare che due persone diverse, già sue datrici di lavoro, sono disposte ad assumerlo una volta ottenuto il permesso, che la sua condotta è stata ineccepibile e che parla e comprende l'italiano; espone che, ove ammessa la prova, queste circostanze avrebbero potuto condurre ad una diversa valutazione ove fossero considerate unitamente alla durata del soggiorno, alle pregresse attività lavorative regolari, e alla mancanza di legami familiari in patria, circostanza non considerata dal Tribunale di Lecce.

3.2.- Deve quindi osservarsi che il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro (Cass. n. 21956 del 05/08/2024) Negli stessi termini si è affermato che l'integrazione deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (Cass. n. 27475 del 27/09/2023). Deve inoltre ricordarsi che la integrazione sociale va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente (Cass. n. 9080 del 31/03/2023).

3.3.- Il Tribunale di Lecce non ha motivato sulle ragioni per le quali non è stata ammessa la prova testimoniale tesa a dimostrare due elementi rilevanti al fine di valutare l'integrazione sociale: la padronanza della lingua italiana e il rapporto fiduciario instaurato con due precedenti datori di lavoro, disposti a assumere nuovamente il ricorrente, avendo egli documentato diverse esperienze lavorative regolarizzate negli anni precedenti.

In ciò si ravvisa, oltre che una non motivata negazione del diritto alla difesa, anche un errore di diritto nella applicazione dell'art. 19 TUI razione temporis vigente, posto che la vita privata tutelabile ai sensi dell'articolo 8 CEDU ha una sua autonoma rilevanza rispetto alla vita familiare e ne sono elementi sintomatici la lunga permanenza in Italia, la padronanza della lingua italiana e l'esistenza

di una rete di positive relazioni sociali e fiduciarie anche legate all'ambiente di lavoro, a maggior ragione rilevanti se i legami con il paese di origine sono stati ormai rescissi.

Questa Corte, in merito, ha già affermato che l'art. 8 CEDU pur non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass. n. 7861 del 10/03/2022; si veda anche Cass. 19815 del 20/06/2022).

Il Tribunale, inoltre, rimarca l'assenza di stabili mezzi di sussistenza, senza tenere conto che l'esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto, che va apprezzata tenendo conto del graduale incremento delle stesse nel tempo (Cass. n. 8373 del 15/03/2022).

4.- Pertanto, la disamina degli indici di integrazione è da un lato incompleta (mancata considerazione del tempo del soggiorno, della rescissione dei legami in patria, della conoscenza della lingua italiana) dall'altro erronea perché non si tiene conto che la costituzione di "relazioni sociali", rilevanti a prescindere dalla sussistenza nel territorio di vita familiare, può essere dimostrata anche dai rapporti fiduciarie che si instaurano nel tempo nell'ambiente lavorativo e con i datori di lavoro, segnatamente se a ciò si accompagna una condotta specchiata.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Tribunale di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame della luce dei principi sopra enunciati e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2024.